

**Legge federale  
sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse  
e prestiti di studio nella formazione terziaria  
(Legge sui sussidi all'istruzione)**

del \_\_<sup>1</sup>

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>2</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del \_\_<sup>3</sup>,

*decreta:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina:

- a. i principi che reggono la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altre istituzioni della formazione superiore (formazione terziaria), così come la ripartizione di questi sussidi federali;
- b. le condizioni per la concessione di sussidi federali;
- c. la definizione del domicilio giuridico ai fini delle borse di studio per i richiedenti nella formazione terziaria;
- d. la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.

**Art. 2**            Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;
- b. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
- c. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

1    RU ....  
2    RS 101  
3    FF ....

## Sezione 2: Sussidi federali

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi all'istruzione per le spese annue nella formazione terziaria.

<sup>2</sup> La Confederazione concede sussidi ai Cantoni sempre che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione di cui agli articoli 5–12.

<sup>3</sup> I sussidi federali sono versati in forma forfettaria.

### Art. 4 Ripartizione dei sussidi federali

<sup>1</sup> Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito fra i singoli Cantoni in base alle loro spese computabili per i sussidi all'istruzione secondo la presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per il loro calcolo.

## Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali

### Art. 5 Beneficiari di sussidi all'istruzione

<sup>1</sup> Possono beneficiare di sussidi all'istruzione:

- a. le persone di cittadinanza svizzera domiciliate in Svizzera;
- b. le persone di cittadinanza svizzera domiciliate all'estero che svolgono una formazione in Svizzera, a condizione che al loro domicilio estero non abbiano diritto ai sussidi per mancanza di competenza;
- c. le persone di cittadinanza straniera che:
  1. sono titolari di un permesso di domicilio in Svizzera, o
  2. sono titolari da cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera;
- d. i rifugiati e gli apolidi domiciliati in Svizzera e da essa riconosciuti come tali;
- e. le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all'istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù:
  1. dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
  2. della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); o
  3. di un altro trattato internazionale vincolante per la Svizzera.

<sup>2</sup> Se per la concessione di borse di studio i Cantoni fissano un limite di età, questo non può essere inferiore a 35 anni all'inizio della formazione.

#### **Art. 6** Idoneità del richiedente

Chi richiede un sussidio all'istruzione deve provare di adempiere le condizioni di ammissione e di promozione applicabili alla formazione scelta.

#### **Art. 7** Sussidiarietà della prestazione

I sussidi all'istruzione sono concessi quando la capacità finanziaria del richiedente, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.

#### **Art. 8** Formazioni che danno diritto ai sussidi

<sup>1</sup> Danno diritto ai sussidi le formazioni del livello terziario che si concludono con un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal Cantone o che preparano a un tale diploma.

<sup>2</sup> Uno studio proseguito in una scuola universitaria dopo il conseguimento di un diploma del livello terziario B dà diritto ai sussidi tanto quanto una formazione del livello terziario B cui fa seguito uno studio in una scuola universitaria.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale precisa le formazioni di cui al capoverso 1 e può designarne altre.

#### **Art. 9** Fine del diritto ai sussidi

Il diritto ai sussidi termina:

- a. al livello terziario A, con il conseguimento di un diploma di bachelor o di un successivo diploma di master;
- b. al livello terziario B, con l'esame federale di professione, l'esame professionale federale superiore o con il diploma di una scuola specializzata superiore.

#### **Art. 10** Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio

<sup>1</sup> Il versamento di sussidi all'istruzione non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.

<sup>2</sup> Per le formazioni all'estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

<sup>3</sup> Se la formazione liberamente scelta e riconosciuta non è economicamente la più conveniente, l'importo sussidiabile può essere ridotto. Si deve in ogni caso tenere conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

**Art. 11** Durata

<sup>1</sup> I sussidi all'istruzione sono versati per la durata della formazione; per le formazioni pluriennali il versamento di sussidi è prorogato fino a due semestri oltre la durata normale degli studi.

<sup>2</sup> Se la prima formazione scelta viene cambiata una sola volta, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione. Nel caso di un cambiamento, la durata del diritto ai sussidi è di norma calcolata in funzione della nuova formazione; in questo calcolo si possono tuttavia dedurre i semestri della prima formazione.

<sup>3</sup> Se per ragioni sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale, la durata del diritto ai sussidi deve essere prorogata di conseguenza.

**Art. 12** Strutture di formazione particolari

Per il versamento dei sussidi all'istruzione, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso delle formazioni strutturate in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

**Sezione 4: Cantone competente****Art. 13** Domicilio giuridico ai fini delle borse di studio

<sup>1</sup> I sussidi all'istruzione sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).

<sup>2</sup> Il domicilio giuridico è:

- a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;
- b. per le persone di cittadinanza svizzera i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): l'ultimo Cantone di cui è stata acquisita la cittadinanza;
- c. per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;
- d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono sussidi all'istruzione, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.

<sup>3</sup> Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.

---

## **Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica**

### **Art. 14** Promozione dell'armonizzazione intercantonale

<sup>1</sup> La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

<sup>2</sup> Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

### **Art. 15** Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 16** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

### **Art. 17** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre<sup>4</sup> sui sussidi all'istruzione è abrogata.

### **Art. 17** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>4</sup> RU 2007 5871